

## Delibera n° 266

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 febbraio 2022**

### oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA D'AZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELL'ARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006. APPROVAZIONE PRELIMINARE E AVVIO PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART 12 DEL DLGS 152/2006.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	<i>Presidente</i>	<i>assente</i>
<b>Riccardo RICCARDI</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio Emidio BINI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sebastiano CALLARI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Tiziana GIBELLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Alessia ROSOLEN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Stefano ZANNIER</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Barbara ZILLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola;

**VISTA** la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

**VISTA** la direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

**VISTA** la direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

**VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6 comma 1 punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonché stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi;

**VISTA**, altresì, la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della Direttiva 2001/42/CE;

**ATTESO CHE**, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 la VAS comprende le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

**VISTO** il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", modificato dall'articolo 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

**VISTO** il decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**VISTO** l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

**VISTA** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto

dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'articolo 3 comma 28 che prevede l'adozione di un apposito regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, numeri 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. ("Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006"), Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 recante "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali";

**VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 2018, n. 74/Pres. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10 - Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

**VISTA** la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

**PRESO ATTO** della necessità di adeguare il RFA alle disposizioni del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall'articolo 1, comma 527 della legge 160/2019, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali ivi previsti, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo;

**CONSIDERATO** che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, sulla base di articolati approfondimenti tecnici svolti dal gruppo di lavoro interdirezionale Nitrati, nonché a seguito di opportune consultazioni con i portatori d'interesse e sentiti altri servizi regionali competenti in campo ambientale, hanno ritenuto di procedere a proposta di revisione del RFA;

**PRESO ATTO** che la proposta di Regolamento in variante predisposta dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e allegata alla presente deliberazione, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", mantiene struttura e contenuti analoghi al RFA vigente, con introduzioni volte a integrare e affinare la disciplina agroambientale delle fertilizzazioni, adeguandola a quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016 sopra richiamato, con particolare riferimento a:

- implementazione di opportuni criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica del digestato e del digestato equiparato;
- conferma, con revisioni da confronto con i MAS indicati dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016, degli apporti massimi di azoto efficiente (MAE) approvati con il regolamento di cui al DPR 03/2013 sia per le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) sia per le zone non vulnerabili (zone ordinarie) in Friuli Venezia Giulia;
- gestione del divieto stagionale delle concimazioni azotate nelle ZVN resa in parte flessibile in rapporto alle condizioni pedoclimatiche, a mezzo 'servizio agrometeo' di avvertimento posto in capo all'OS.ME.R. con legge

regionale 6/2019, ai fini di applicazioni meglio orientate nei termini sia agronomici che della tutela ambientale;

- allo scopo di indurre strategie d'apporto più bilanciate dei fertilizzanti azotati anche minerali, introduzione dell'obbligo di presentazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione anche da parte di aziende senza allevamento e che utilizzano anche solamente fertilizzanti azotati di sintesi;

**CONSIDERATO** che, stante la complessa articolazione del provvedimento di adeguamento al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, si è resa necessaria, essenzialmente per ragioni di linearità di lettura e consultazione, la formulazione di un nuovo testo di regolamento che sostituisce e abroga il regolamento (RFA), ancorché mantenga struttura per gran parte sovrapponibile e contenuti analoghi al RFA vigente;

**VISTO** l'articolo 3, comma 1 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)), secondo cui al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente la Regione provvede alla VAS di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 152/2006;

**RICHIAMATA** la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sezione IV, del 17 giugno 2010, Cause riunite C-105/09 – C-110/09 secondo la quale un Programma d'azione adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CEE è in linea di principio un piano o programma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE e pertanto va sottoposto a VAS;

**VISTA** la propria deliberazione 29 dicembre 2015 n. 2627, che detta indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**RILEVATO** che la Regione, ai sensi della normativa sopra richiamata, è tenuta a disciplinare l'utilizzo di fertilizzanti azotati in agricoltura non solo nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, per il tramite dei programmi d'azione, ma anche nelle zone ordinarie (porzioni di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili);

**RILEVATA** l'opportunità che tale disciplina seguiti a essere contenuta in un unico atto regolamentare;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso e in analogia con il processo di VAS condotto per il RFA approvato con DPRReg 03/2013, che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sia avviato relativamente alla bozza di regolamento in variante proposto sia per la parte relativa alle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione) sia per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie;

**CONSIDERATA** la necessità di individuare l'autorità competente, l'autorità procedente, il proponente e i soggetti competenti in materia ambientale come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006;

**CONSIDERATO** che sono soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006, per le funzioni istituzionali e le competenze acquisite, il Ministero della transizione ecologica, il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, il Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, il Servizio energia e il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Servizio biodiversità e il Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), le Aziende Sanitarie e i Consorzi di bonifica della Regione;

**PRESO** altresì **ATTO** che nella propria deliberazione n. 58/2012 di adozione del parere motivato di VAS è stato ritenuto, *"alla luce del quadro presentato nel rapporto preliminare sui possibili effetti transfrontalieri, che il RFA non causi impatti rilevanti sull'ambiente degli Stati confinanti con la Regione FVG e non si è ritenuto pertanto necessario avviare le consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 152/2006"*;

**CONSIDERATO** che il decreto legislativo 152/2006 identifica, all'articolo 6, comma 2, i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, e al successivo comma 3 statuisce che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello*

*locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all' articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”;*

**VISTA** la propria deliberazione n. 1323/2014 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza” che prevede al p.to 2.1 lett. a) dell'allegato A che i piani e i programmi la cui area di competenza comprende, anche parzialmente, uno o più Siti Natura 2000 e che rientrano nell'art. 6 comma 3, in quanto determinano l'uso di piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori, sono soggetti alla procedura di verifica di significatività dell'incidenza (livello I);

**RICHIAMATO** il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

**RITENUTO**, alla luce delle considerazioni e motivazioni suesposte, di approvare la proposta di Regolamento in variante avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006” e il connesso Rapporto preliminare ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, entrambi predisposti dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi a seguito della diramazione dello schema di regolamento da parte del Servizio affari giuridici e legislativi del Segretariato generale e del Servizio centrale di ragioneria della Direzione centrale finanze;

**VISTO** lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**SU PROPOSTA** presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna e dall'Assessore regionale all'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile;

**LA GIUNTA REGIONALE**, all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di approvare in via preliminare la proposta di Regolamento in variante di recepimento del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 come modificato dall'articolo 1, comma 527, della legge 160/2019, recante: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006” e relativo rapporto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**2.** di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 del medesimo Regolamento in variante per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione);

**3.** di individuare i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r), s) del decreto legislativo 152/2006 come di seguito:

a) autorità competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;

b) autorità procedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche;

c) soggetto proponente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio valorizzazione qualità delle produzioni e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche;

d) soggetti competenti in materia ambientale:

- Ministero della transizione ecologica;

- Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
- Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- Servizio transizione energetica della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- Consorzio di bonifica "Cellina Meduna";
- Consorzio di bonifica "Pianura Friulana";
- Consorzio di bonifica "Pianura Isontina";

**4.** di disporre che l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente e ai suelencati soggetti competenti in materia ambientale la proposta di regolamento in variante e il rapporto preliminare allegati alla presente deliberazione, per acquisire il parere di questi ultimi ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 156/2006.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE